


2699/15
N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01571/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1571 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da FONTANA Francesca, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Terranova e Gaetano Fratello, con domicilio eletto in Palermo, Via Francesco Ferrara, 8, presso Mauro Terranova;

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, la Commissione Giudicatrice del concorso per il reclutamento dei docenti della scuola dell'infanzia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, Via A. De Gasperi, 81;

nei confronti di

- Agata Grigliè, Anna Chiappara, Anna Zaffuto e Chiara Ferrotti,



non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

quanto al ricorso introduttivo

- del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia del 5/3/2014, protocollo n. 4872/USC, con il quale viene approvata in via definitiva la graduatoria generale di merito del concorso per posti e cattedre, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia, nella parte in cui non viene riconosciuto alla ricorrente 1 punto per il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologa;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

quanto ai motivi aggiunti

- del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Reg. Uff. prot. 2733/USC del 3 luglio 2014, con il quale viene approvata in via definitiva la graduatoria generale di merito del concorso per posti e cattedre, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia, nella parte in cui non viene nuovamente riconosciuto alla ricorrente 1 punto per il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologa;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di formale costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;


Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2015, per le parti i difensori, presenti così come specificato nel verbale d'udienza;

RITENUTO necessario:

- 1) acquisire la graduatoria generale definitiva integrale impugnata con i motivi aggiunti, completa del punteggio totale attribuito a ciascun candidato e che al predetto adempimento l'Amministrazione resistente, e per essa, il Dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, dovrà provvedere mediante deposito presso la segreteria della Sezione, entro 7 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla sua notificazione, a cura di parte, se anteriore;
- 2) di dover disporre ai sensi dell'art. 49, c.p.a., a cura della parte ricorrente – che potrà, ove lo riterrà opportuno, chiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4°, c.p.a. - nei confronti dei soggetti collocati utilmente nella graduatoria impugnata in posizione precedente alla ricorrente e che sarebbero dalla stessa superati (o collocati a pari merito quanto al punteggio) ove fosse riconosciuta la spettanza del punteggio



richiesto di 84,50 punti, sulla base della graduatoria definitiva esibita dall'Amministrazione nei termini di cui al superiore punto 1.

CONSIDERATO che:

- la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;
- l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che «il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.»;
- il predetto art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet ufficiale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

RITENUTO, pertanto, che il procedimento per la notificazione per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il

nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione che i nominativi dei controinteressati; f) il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; g) il testo integrale della presente ordinanza;

- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito del Ministero resistente con il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e l'indicazione nominativa dei controinteressati, richiedendo tale inserimento sul sito internet, tramite apposita istanza alla predetta Amministrazione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dallo scadere del termine di deposito della graduatoria definitiva da parte della Amministrazione onerata di cui al superiore punto 1); alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

RITENUTO di dover fissare, per il prosieguo della trattazione, l'udienza pubblica indicata nel susseguente dispositivo, rimanendo frattanto sospesa ogni pronunzia in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, (Sezione seconda), sospesa ogni pronunzia in rito, nel merito e sulle spese:

1) ordina all'Amministrazione resistente l'esibizione documentale di



Faint, illegible text and stamps at the bottom of the page, including what appears to be a date stamp '11/04/2014'.

cui in motivazione da eseguirsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti.

2) ordina alla ricorrente di integrare il contraddittorio mediante notificazione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, congiuntamente a copia della presente ordinanza, ai soggetti indicati in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati.

3) Fissa, per il seguito della trattazione, l'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016.

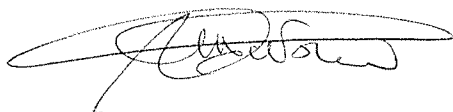
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

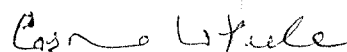
Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore

Sebastiano Zafarana, Referendario

L'ESTENSORE



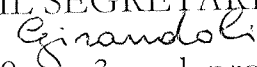
IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23-10-2015

IL SEGRETARIO


(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA**



Copia autentica per uso ufficio che si trasmette
ai sensi della legge n. 1034/71

Il  della Segreteria